

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 5 DEL 09/03/2017
IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ
TERRITORIALE DI AVELLINO

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2017, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 26 ottobre 2016;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3427 del 05 dicembre 2016 con la quale il F.F. Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017, ha stabilito in € 20.000,00 (€ 50.000,00/€ 100.000,00) e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali (*Dirigenti di Unità Territoriale/Area Metropolitana*) possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza a gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTA l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 7, DL 95/2012 conv. L.135/2012 (spending review), che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento rispetto ai migliori corrispettivi

indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali;

VISTO che, in base all'art. 26 della Legge n.488/1999 e s.m.i., le imprese fornitrici individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. n. 63/2006 e s.m.i., si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che il sistema introdotto dall'art.26 della Legge n.488/1999 e dall'art 58 della Legge n.388/2000 non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione;

PRESO ATTO che è attiva fino al 12/12/2017 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 14, stipulata dalla Consip SpA con la società ENEL ENERGIA SPA, aggiudicataria del lotto geografico n. 7 per le regioni Campania, Basilicata;

TENUTO CONTO che la Convenzione ha ad oggetto la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi con prezzi differenziati in funzione della tipologia di utenza nonché la predisposizione, a cura della Società aggiudicataria, di tutti gli atti necessari all'attivazione della stessa fornitura ed al monitoraggio costante dei consumi con l'ulteriore beneficio, per l'amministrazione, di poter agire in piena autonomia ed usufruire delle opportunità di risparmio offerte dal libero mercato dell'energia senza alcun onere gestionale aggiuntivo;

PRESO ATTO che, sulla base dei consumi registrati nel corso degli ultimi due anni delle condizioni di somministrazione dell'energia e dei servizi previsti nella convenzione Consip "Energia Elettrica n. 14", si prevede una spesa annua di € 10.000,00;

VISTO che la società ENEL ENERGIA SPA, per l'effetto della suddetta convenzione Consip, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire gli ordinativi di fornitura presso i punti di prelievo, siti in Via Bacchanico, 14 alle condizioni, modalità e termini indicati nella stessa convenzione e fino alla concorrenza della quantità massima e dei prezzi ivi previsti, differenziati in funzione della tipologia di utenza;

CONSIDERATO che, come previsto nella Convenzione, il contratto avrà la durata di dodici mesi a decorrere presumibilmente dal 01/06/2017;

RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese

energetiche e dei consumi di cui all'art. 14 della l. n. 94/2012, di conversione, con modificazioni del d.l. n. 52/2012;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Consip, affidando la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi alla società ENEL ENERGIA SPA, alle condizioni tutte della convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti;

PRESO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n.665027193Be che il CIG derivato relativamente all'ordinativo di fornitura ACI è n. Z9B1DD546B;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile della Direzione Amministrazione e Finanza;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure Amministrativo-Contabili" dell'Ente, approvato con propria determinazione n. 2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI l'art. 26 della legge 488/99 e s.m.i.; l'art. 58 della L. n. 388/2000; il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; il D.P.R. n. 207/2010; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; la Convenzione "Energia elettrica 14" per il lotto 7 – Campania, Basilicata stipulata tra Consip e ENEL ENERGIA SPA ed i relativi allegati; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 17 dicembre 2013

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 14" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 7 per le regioni Campania, Basilicata, aggiudicato alla società ENEL ENERGIA SPA per il periodo 01/06/2017 al 31/05/2018, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi;
- di autorizzare a sottoscrivere l'ordinativo di fornitura alla convenzione quadro per le pubbliche amministrazioni "Energia Elettrica 14", lotto 7 -Campania, Basilicata, nonché ad adottare tutti gli adempimenti connessi e conferenti, anche ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

Il contratto di fornitura concluso tra l'Unità Territoriale di Avellino e la società ENEL ENERGIA SPA attraverso l'emissione dell'ordinativo avrà la durata di dodici mesi a decorrere presumibilmente dal 01.06.2017 data di attivazione.

L'importo di € 10.000 oltre IVA, verrà contabilizzato sul conto di costo 410723003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2017 per l'importo di € 6.000,00, oltre IVA, e sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2018 per l'importo di € 4.000,00, oltre IVA, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4091.

F.to

Pasciari Guido